

lattia, ma sibbene uno spazio determinato di tempo, come, per esempio, sei mesi, un anno, due anni, allora sarà il caso di adottare l'articolo della Commissione, coll'aggiunta proposta dal deputato Bertolini.

**PRESIDENTE.** Farò osservare al signor deputato Cabella che prima di tutto vuoi votare sulla massima, quindi voteremo sull'aggiunta.

(La Camera adotta la massima di limitare al tempo dell'ultima malattia del testatore l'incapacità dei ministri del culto di ricevere lasciti.)

Con questa votazione restano esclusi gli emendamenti Fraschini e Bonelli. Rimangono in quella vece due emendamenti: l'uno del deputato Bottone e l'altro del deputato Gastinelli, i quali presso a poco sono eguali.

**CABELLA.** Proporrei come emendamento la soppressione delle parole dell'articolo ministeriale che vengono dopo quelle di: *a mente dello Statuto.*

**GASTINELLI.** Io aveva già eccitato il relatore della Commissione a dirmi se con quelle parole: *le regole ed eccezioni*, non s'intendesse che dovesse essere per i ministri del culto la stessa regola posta per i medici, *dell'applicazione di loro opere alla condizione del testatore*, soggiungendo che non poteva comprendere le espressioni di quest'articolo, quando si fosse voluto intendere dell'incapacità di tutti i ministri del culto a ricevere per testamento.

Il relatore della Commissione ha risposto che in questo ultimo senso l'intendeva la Commissione, non ostante le parole: *le regole ed eccezioni*. Dunque io credo, dopo questa risposta, sia veramente più convenevole di spiegare chiaramente la condizione dell'assistenza religiosa prestata dai ministri del culto.

**PRESIDENTE.** Domanderò se l'emendamento Cabella è appoggiato.

(È appoggiato.)

**SINEO, relatore.** La quistione si è votata dopo la decisione data dalla Camera, quando l'articolo 4 era disteso nel senso espresso dalla Commissione.

L'oggetto della quistione, il divieto, era limitato precisamente dalle ultime parole; ma se si tolgono queste ultime parole, come si devono togliere, allora l'articolo corrisponde precisamente al senso indicato dall'onorevole deputato Cabella. Riproducendosi poi rispetto ai ministri del culto le stesse disposizioni che colpiscono gli ufficiali sanitari, non è più necessario dare ulteriori spiegazioni.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento del deputato Cabella, il quale consiste nel sopprimere tutte le parole che sono dopo *a mente dello Statuto.*

(La Camera approva.)

Allora l'articolo resta così redatto:

« Le regole ed eccezioni di cui nei due precedenti articoli dovranno anche osservarsi rispetto ai ministri della religione cattolica e di qualunque altro culto tollerato, a mente dello Statuto. »

**CHENAL.** Ce n'est pas pour solliciter la suppression de la proposition que j'ai demandé la parole, c'est pour en soustraire le mot *toléré*. Voici le motif pour lequel je demande cette suppression; je suppose qu'un pape ou un ministre grec vint ici confesser un mourant de sa communion; vous ne pourriez pas lui appliquer la loi dont il est question, attendu que le culte grec n'est pas au nombre des cultes tolérés.

Il me semble donc qu'il serait fort rationnel de supprimer le mot indiqué; différemment les religions dont ne parle pas

le Statut seraient dans une condition plus favorable que celles qui y sont énumérées.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare che essendo stato votato l'emendamento Radice che voleva sopprimere questa parola....

**JACQUEMOUD ANTONIO.** Si l'on accepte la modification proposée par monsieur le député Chenal, je ne ferais pas d'amendement; mais je ne puis m'empêcher d'en faire un si on ne l'accepte pas. Les cultes peuvent se diviser en quatre différentes catégories; religion de l'État, culte de la majorité, cultes reconnus et cultes tolérés. Les trois premiers sont stipendiés par l'État, les derniers ne le sont pas. Or, il pourrait très-bien arriver que les cultes tolérés fussent un jour élevés au rang des cultes reconnus et fussent salariés par l'État, sans avoir les honneurs du culte de la majorité, et encore moins de la religion de l'État. Si l'on veut accepter la modification de mon honorable ami et collègue Chenal, il ne me reste rien à ajouter; sinon, je proposerais moi-même l'addition des mots: *de qualunque altro culto.*

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento del deputato Chenal, il quale vorrebbe sopprimere la parola *tollerato.*

**GUGLIANETTI.** Il deputato Chenal vorrebbe finire l'articolo con queste parole: *e di qualunque altro culto*, perchè altrimenti, se si toglie la parola *tollerato* e si lascia il resto, non ha più senso. Con ciò vuoi stabilire che qualunque sia la religione a cui appartenga il ministro che assiste il testatore, qualunque sia il culto, tollerato o no, sia tollerato oggi e non sia tollerato domani, e viceversa, basti che questo ministro abbia prestato la sua religiosa assistenza al testatore perchè il legato sia dichiarato non valido.

Ecco il vero senso dall'emendamento Chenal, che io appoggio.

**PRESIDENTE.** L'emendamento del deputato Chenal consiste nel finire l'articolo colla parola *culto.*

Domando se è adottato.

(La Camera adotta.)

Dunque l'articolo resta concepito in questi termini:

« Le regole ed eccezioni di cui nei due precedenti articoli dovranno anche osservarsi rispetto ai ministri della religione cattolica, e di qualunque altro culto. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Qui finirebbe forse la nostra legge, perchè gli altri articoli, secondo l'opinione d'alcuni, cui si accosta quella del signor ministro guardasigilli, debbono far parte di altra legge.

**BUNICO.** Ora che la Camera ha stabilito che i medici, i chirurghi, gli speciali ed i ministri del culto siano incapaci ad accettare liberalità per testamento, tranne nei pochi casi contemplati dalla legge, io credo di dover proporre alla Camera di estendere la detta incapacità ai patrocinatori.

L'influenza da essi esercitata sull'animo dei testatori, i quali, per poter legalmente ed efficacemente disporre per testamento, deggiono il più delle volte ricorrere ai consulenti o giureconsulti, è tale e tanta, che i giureconsulti i quali non abbiano quella probità che confido avranno tutti, ma da cui pur troppo può forse accadere che taluno si scosti, riuscirebbero agevolmente a carpire al testatore una buona porzione, se non talvolta la totalità delle sue sostanze, a detrimento delle famiglie, a detrimento di quelle persone a cui le medesime sostanze toccherebbero, qualora il testatore non fosse vittima dell'influenza dell'avvocato che ha consultato.

Le ragioni insomma che militano per coloro che si trovano esclusi dalla capacità di raccogliere per testamento in forza